

Clausola peritale arbitrare, spese stragiudiziali di mediazione e interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.: note a Tribunale di Torino sez. IV civile GU Tassone sentenza 1 febbraio 2019 n. 511

Il Tribunale di Torino ha deciso una fattispecie contrattuale: la premessa è indispensabile per quanto si dirà infra al § 4.

In particolare, l'assicurata con garanzia (anche) furto subiva la sottrazione del mezzo ad opera di ignoti.

Poiché pochi mesi prima il veicolo era stato interessato da un atto vandalico e da un sinistro (poi regolarmente riparato) la compagnia metteva in dubbio l'esistenza del furto e contestava non solo il valore della domanda ma eccepiva l'improponibilità della domanda in forza della c.d. clausola peritale arbitrare.

§ 1. La clausola peritale arbitrare

A mente dell'art. 3.19 delle CGA – Controversie – Nomina dei periti è previsto che *“l'ammontare del danno è concordato con una delle seguente modalità:*

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

b) per iscritto, di comune accordo tra le Parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare a altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria”.

Il tenore letterale della clausola – di per sé vessatoria nella misura in cui deroga anche alla competenza territoriale inderogabile ex art. 66 bis cod. con. per l'istanza al Presidente – e

l'elaborazione giurisprudenziale di recente formatasi e sui quali la dottrina ha svolto utili riflessioni, consente una serie di considerazioni dirette a superare il non agevole ostacolo.

§ 1.1. Facoltatività della previsione

La clausola in questione non è formulata in termini tali da far assurgere la previsione ad obbligo bensì, semmai, a mera facoltà e quindi mancando la previsione espressa di qualsiasi sanzione per la sua eventuale inosservanza, deve ritenersi che non è inibito all'assicurato di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto.

La pronuncia che si annota osserva: “...sulla scorta di recente orientamento giurisprudenziale: 1) che la presenza nel contratto di assicurazione (nel caso di specie la 3.19) che prevede una perizia contrattuale non preclude comunque alle parti la facoltà di adire l'autorità giudiziaria (v. Cass. 2996/2016; 2) che la clausola in questione prevede il ricorso alla perizia in via meramente facoltativa e devolve ai periti il solo compito di determinare il quantum dell'indennizzo, laddove nel caso di specie è in discussione ed è oggetto di lite tra le parti la sussistenza stessa (l'an) del diritto all'indennizzo”.

Nella perizia contrattuale e' dunque sottratta al sindacato dei periti la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia e comunque all'indennizzabilità del danno¹.

Difatti: è perizia **contrattuale** quella il cui presupposto in iure consiste nella limitazione dell'indagine, demandata ai periti, alla mera determinazione quantitativa del danno della relativa attività esplorativa, senza alcun potere di risolvere le **questioni** eventualmente insorte sulla **validità** e operatività della **garanzia** assicurativa; la cui caratteristica morfologica va individuata proprio nella sua estraneità all'area dell'**arbitrato**; il suo aspetto funzionale, infine, va ravvisato proprio nella sua non interferenza sulla proponibilità delle suddette **questioni di validità** e operatività della **garanzia** dinanzi all'autorità giudiziaria².

Ed ancora, **Cass. 16 febbraio 2016 n. 2996³**, Rel. Rossetti, citata dal Tribunale di Torino nella motivazione, osserva:

“...la pattuizione d'una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche: per la semplice ragione che tali controversie sono state escluse da quelle demandate ai periti.

Se così non fosse, le parti del contratto verrebbero a trovarsi in una autentica aporia zenoniana: ai periti non potrebbero rivolgersi perché a lite esula dai loro poteri, ed al giudice non potrebbero rivolgersi sinché non abbiano interpellato i periti.

¹ vedi, tra le tante, Cass. 10554/1998. Tanto per dire, che tipo di attività potrebbero mai svolgere i 'periti' per verificare la circostanza?

² Cass. Sez. III civ. 18 gennaio 2011, n. 1081

³ In *Foro It.*, Parte I, 2016; In *Ced Cass. Rv* 638926

1.5. I principi che precedono sono stati ripetutamente affermati da questa Corte: si è già stabilito, tra l'altro, che la previsione d'una perizia contrattuale avente ad oggetto la stima del danno non impedisce alle parti di investire il giudice delle questioni concernenti:

(-) l'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo (Sez. 3, Sentenza n. 3961 del 13/13/2012, Rv. 621405; Sez. 1, Sentenza n. 6162 del 17/11/1982, Rv. 423845);

(-) la sussistenza della mala fede o della colpa dell'assicurato nella descrizione del rischio, per i fini di cui agli artt. 1892 e 1893 cod. civ. (sez. 3, Sentenza n. 12880 del 04/09/2003, rev. 566538; Sez. 1, Sentenza n. 4325 del 27/07/1982, Rev. 422295);

(-) la validità e l'operatività della garanzia assicurativa (Sez. 3, Sentenza n. 14909 del 22/10/2002, Rv. 558019; Sez. 3, Sentenza n. 10554 del 23/10/1998, Rv 520043; Sez. 1, Sentenza n. 9032 del 28/08/1995, Rv. 493732... ”

La contestazione dell'**esistenza del furto stesso**, implica quindi necessariamente la dedotta inoperatività della garanzia.

Ed è perciò che *“in tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sull'entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, ma escludano dai poteri di detto terzo, esplicitamente o implicitamente, la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura un'ipotesi di “perizia contrattuale” che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni”*⁴

Nella perizia contrattuale e' sottratta al sindacato dei periti la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia e comunque all'indennizzabilità del danno.

La Suprema Corte Cass. 10554/1998 e Cass.2016/2996) ha ritenuto che una clausola quale quella censurata non impedisce l'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo (Sez. 3, Sentenza n. 3961 del 13/13/2012, Rv. 621405; Sez. 1, Sentenza n. 6162 del 17/11/1982, Rv. 423845) né la validità e l'operatività della garanzia assicurativa (Sez. 3, Sentenza n. 14909 del 22/10/2002, Rv. 558019; Sez. 3, Sentenza n. 10554 del 23/10/1998, Rv 520043; Sez. 1, Sentenza n. 9032 del 28/08/1995, Rv. 493732).

Siccome l'assicuratore dubitava dell'esistenza del furto stesso, la sua difesa implicava necessariamente la dedotta inoperatività della garanzia⁵ il cui accertamento non può quindi che essere demandato al Tribunale.

⁴ Cfr. A. Dimundo, *L'arbitraggio. La perizia contrattuale*, in Alpa G. – V. Vigoriti (a cura di), *Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale*, Utet, 2013, 228

⁵ “In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sull'entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, ma escludano dai

§ 2.1. Vessatorietà della clausola 3.19 CGA per contrasto con l'art. 33 comma 1 lettere t) e b) cod. cons. e il giudizio di vessatorietà alla luce della direttiva CE 93/13

Il Tribunale di Torino affonda poi la questione sotto il diverso profilo dell'abusività di una clausola di siffatto tenore.

Ed invero, la difesa dell'assicuratore aveva richiamato quella giurisprudenza di legittimità (Cass. 2007/11876; Cass. 10322/2011) a cui pure aveva anche dato seguito il Tribunale di Torino in forza della quale una clausola quale quella oggetto di eccezione non integrava clausola vessatoria.

L'impostazione, tuttavia, risentiva del fatto che le pronunce in parola non avevano affrontato espressamente la questione del carattere vessatorio in riferimento all'art. 1469 *bis* c.c., non applicabile *rationae temporis* alla specie allora esaminata.

Poiché la parte attrice aveva stipulato il contratto nella sua qualità di consumatore per scopi estranei alla propria attività lavorativa e/o professionale., rileva invece la disciplina di cui agli artt. 33 e ss. cod. cons.

Sul punto, era già stato autorevolmente osservato come “...*quel che viene stigmatizzata è l'abitudine a interpretare la legislazione comunitaria alla luce dei criteri ermeneutica formatisi sull'art. 1341, 2 comma c.c.*”⁶.

La clausola contenente l'obbligo di procedere a perizia contrattuale per la valutazione dei danni configura gli estremi della clausola abusiva ai sensi del comma 1 art. 1469 *bis* c.c., oggi 33 cod. cons., secondo cui sono abusive le clausole che comportino un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed in particolare derogando alla competenza dell'Autorità Giudiziaria da intendersi in senso ampio come comprensiva anche della controversia ad arbitri (o perizia contrattuale)⁷ che “*non si riferisce a questioni di competenza, ma ai casi in cui sia sottratto al giudice il potere di decidere su determinate materie*”⁸.

L'approccio consumeristico ha quindi permesso una lettura maggiormente equilibrata del rapporto contrattuale.

poteri di detto terzo, esplicitamente o implicitamente, **la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura un'ipotesi di “perizia contrattuale” che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni** (così A. Dimundo, *L'arbitraggio. La perizia contrattuale*, in Alpa G. – V. Vigoriti (a cura di), *Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale*, Utet, 2013, 228

⁶ F. Sassani, *Clausola peritale arbitrale – la clausola di perizia contrattuale nei contratti assicurativi: natura, funzione e giudizio di vessatorietà*, in *Giur. It.*, 2015, II, 2457

⁷ In dottrina, cfr. Cian A., *Il nuovo Capo XIV-bis (titolo II, libro IV) del codice civile, sulla disciplina dei contratti con i consumatori*, SI, 1996, 411 ss.; in giurisprudenza, Tribunale di Torino 27 novembre 2001, in *Giurisprudenza di Merito*, 2002, 649 SS.

⁸ F. Sassani, *Op. cit.*

§ 2.2. Inefficacia della previsione ex art. 3.19 delle CGA per contrasto con l'art. 33 comma 1 lettera t) cod. cons.

Scrive il Tribunale di Torino: “...*inoltre, la suddetta clausola appare anche abusiva e lesiva del diritto del consumatore ad adire la giurisdizione ordinaria (v. Cass. 7176/2015 e 9315/2015) e determina uno significativo squilibrio tra le parti nella misura in cui impone al consumatore di derogare alla competenza dell'autorità giudiziaria sopportando significative spese per il perito da lui designato nonché per la metà dei compensi del terzo perito, con conseguente sostanziale riduzione dell'indennizzo ovvero con conseguente rinuncia al diritto se le spese dovessero superare l'ammontare dell'indennizzo stesso (v. anche Trib. Terni, 4.7.2005...)*”

La clausola arbitrale peritale – a prescindere da ogni altra questione – per non essere abusiva, deve prevedere tempi rapidi, una decisione all'unanimità e deve essere totalmente gratuita per l'assicurato⁹.

Nella fattispecie per cui è causa, l'art. 3.19 delle CGA:

- 1) non prevede e non specifica tempi e modi in cui doveva avrebbe dovuto essere attivata la procedura arbitrale;**
- 2) prevede che la decisione arbitrale sia presa a maggioranza e sia definitivamente vincolante per tutti;**
- 3) fa gravare in ogni caso sull'assicurato l'onere di pagare per intero le spese del proprio arbitro e per il 50% quelle del presidente del collegio, pur se il lodo confermi in toto la congruità della sua richiesta** (sì che l'indennizzo assicurativo verrà comunque decurtato degli oneri e delle spese della procedura). I costi dell'arbitrato o perizia contrattuale che sia - economici e non - sono diversi e meno gravi per l'impresa assicuratrice, la quale si trova quotidianamente a gestire una molteplicità di controversie dello stesso genere, con le conseguenti economie di scala e con l'implicito vantaggio inerente alla conoscenza dell'ambiente, del personale e dei potenziali arbitri, di quanto oggettivamente non risultino per il singolo consumatore isolato, privo di ogni influenza e senza alcuna esperienza e che si ritrova a dover sborsare danaro solo per vedersi liquidare l'indennizzo contrattualmente dovuto.

Nel richiamare ancora Cass. Sez. III 10 aprile 2015 n. 7176¹⁰, il Tribunale di Torino ribadisce principi consolidati in dottrina¹¹ come in giurisprudenza¹².

⁹ “...*l'inserimento della clausola ben potrebbe considerarsi legittimo, e lo sarà, in particolare, qualora si preveda la totale gratuità della procedura per l'assicurato; l'unanimità come criterio di decisione degli arbitri; e la predeterminazione di tempi rapidi e certi per la conclusione delle operazioni peritali*” (così F. Sassani, op. cit)

¹⁰ Su www.personaedanno.it

¹¹ Sul punto, si v. autorevolmente Alpa G. (a cura di), *I contratti del consumatore*, Giuffrè, 2014, 1356; Cendon P. (cura di), *Tutela del consumatore*, Giuffrè, 2013, 285; Lucchesi F., *La clausola con cui si stabiliscono a carico del*

§ 2.3. Inefficacia della previsione ex art. 3.19 delle CGA per contrasto con l'art. 33 comma 1 lettera b) cod. cons.

Sebbene il Tribunale di Torino non si spinga oltre sul punto – essendo peraltro la motivazione esaustiva – la condizione contrattuale *de qua* risulta anche vessatoria perché diretta ad “*escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista*” ai sensi dell'art. 33 comma 1 lettera b) cod. cons.

Le norme di cui agli artt. 1469 *bis* e ss. (trasfuse poi negli artt. 33 e ss cod. cons.) vanno interpretate alla luce delle direttiva 93/13 da cui scaturiscono, come già in altre occasioni precisato dalla Corte di Giustizia CE¹³, diritti minimi intangibili in favore del consumatore. Pertanto, sulla base di ciò, sono state considerate vessatorie questo genere di condizioni contrattuali che limitano l'accesso alla giurisdizione ordinaria, prevedendo unicamente la possibilità di adire un collegio arbitrale libero, in quanto la lettera g) della direttiva CE 93/13 espressamente prevede l'abusività di clausole che abbiano come effetto *di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o via di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente ad una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche.*

E si è osservato come “*ciò si verificherebbe oltremodo, qualora le spese del giudizio dovessero presumersi come compensate¹⁴ tra le parti, privando il consumatore della possibilità di recuperare tali oneri legali corrisposti ad arbitri. Una clausola di tal genere si risolverebbe di fatto in una limitazione per l'assicurato alla possibilità di ottenere l'indennizzo contrattualmente previsto, basti*

consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazioni di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (art. 33 comma 2 lett. T), in Vettori G. (a cura di), Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore, Tomo I, Cedam, 2013, 431; Mariotti P. – Serpenti A., Le clausole vessatorie nei contratti di assicurazione, Giuffrè, 2011, 128.

¹² Così Cass. 2015/7176 cit.; conformi Cass. Sez. III 22 giugno 2015 n. 12873 su www.unarca.it; Cass. Cass. Sez. III 8 maggio 2015 n. 9315 e Tribunale di Terni 4 luglio 2015 n. 618 (entrambe citate dalla sentenza che si annota); Corte d'Appello di Roma sez. II civ. 1780/2002 che ha dichiarato l'inibitoria a Nuova Tirrenia S.p.A. e ad A.N.I.A., tra le altre, di una clausola di questo tipo per contrasto con l'art. 1469 comma 3 n. 18 c.c. allora vigente, poi trasfuso nell'art. 33 comma 2 lett. t cod. cons.; Trib. Modena, 30 settembre 2003, ancora Tribunale di Terni sentenza 4 luglio 2015 n. 618 secondo cui “*con riferimento alla eccezione d'improcedibilità o nullità della domanda proposta dall'attore per non aver azionato la procedura arbitrale prevista nelle condizioni di polizza, osserva il Giudicante che l'art. 13 delle condizioni di polizza va dichiarato nullo trattandosi di clausola vessatoria ex art. 33, lett.t, Codice del Consumo (D. Lgs 06/09/2005, n. 206) in quanto deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria. Sul punto, infatti, deve ritenersi che la clausola, inserita in un contratto di assicurazione, che imponga di ricorrere ad una perizia contrattuale per stabilire l'indennizzabilità della malattia o dell'infortunio, nonché la misura dei rimborsi o delle indennità, è nulla, in quanto introduce un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai danni del consumatore e quindi va qualificata come vessatoria ex art. 1469 bis, comma 1, c.c.*”

¹³ Cfr. Corte di Giustizia 14 luglio 1994, causa C91/92 secondo la quale “*nell'applicare il diritto nazionale il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva*”.

¹⁴ Il tenore della clausola che qui si esamina non lascia dubbi in proposito: ogni parte deve pagare il proprio perito oltre il 50% dei compensi del Presidente del collegio peritale.

pensare come dinanzi all’Autorità Giudiziaria le spese delle perizie mediche potrebbero, nel caso considerato, essere state poste a carico della compagnia assicuratrice”¹⁵.

Autorevole dottrina sottolinea come, per non considerarsi vessatoria, una simile clausola deve essere inserita in un procedimento amministrato da un organo indipendente, deve essere sufficientemente trasparente, di breve durata e con contraddittorio garantito, gratuito o di minimo costo, sempre predeterminato, a favore del consumatore e sia garantito infine al rispetto delle norme sostanziali inderogabili dell’ordinamento in cui hanno la residenza le parti¹⁶.

Nulla di tutto questo prevede la clausola che qui si censura che introduce quindi in danno della sig.ra Nasello una procedura dalle modalità (di attivazione come di gestione), tempi, forme, costi e luogo del tutto ignoti.

§ 3. Le spese di assistenza legale stragiudiziale e di mediazione.

È noto come la liquidazione delle spese legali stragiudiziali sia fortemente contestata dall’assicuratore convenuto.

Sulla osteggiatissima questione, le Sezioni Unite hanno, come noto, dato seguito al principio risalente (Cass. Civ. n. 997 del 2010) confermato recentemente (Cass. Civ. n. 6422 del 2017), ribadendo che *“le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare. Rilevata la delicatezza dell’argomento che riguarda numerosi interpreti, si riporta il testo originale delle Sezioni Unite: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa; l’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio; da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d’intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”.*

Le Sezioni Unite precisano che tali spese, pur non essendo assimilabili alle spese giudiziali, devono essere liquidate secondo le tariffe: *“... la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi ...”.*

Qui il Tribunale di Torino osserva come: *“sussistono infine i presupposti per il rimborso delle spese per l’assistenza stragiudiziale, dovendosi rilevare: 1) che già la tariffa di cui al DM*

¹⁵ Avanzi M., *La vessatorietà delle clausole nel contratto di assicurazione. Cenni normativi e giurisprudenziali*, in www.diritto.it, 23/06/2011

¹⁶ Così Carpi F. (diretto da), *Arbitrato. Titolo VIII libro IV codice di procedura civile – artt. 806 – 840, commentario*, III edizione, Zanichelli, 2016, 114

55/2014 prevedeva la liquidazione di tali spese e che ora il DM 37/2018 le prevede espressamente anche in relazione alla assistenza prestate nelle fasi di mediazione e di negoziazione; 2) che sebbene il difensore di parte attrice non abbia prodotto alcuna fattura in atti, l'attività stragiudiziale svolta, con autonoma rilevanza non solo per assolvere alla condizione di procedibilità costituita nel caso di specie dalla mediazione, ma anche per trattare ante causam con l'assicurazione, si desume ed è provata dal carteggio prodotto sub doc. 13 produzioni attoree....”.

Il Tribunale riconosce quindi sia le spese vive di mediazione sia le spese di assistenza stragiudiziali, in conformità ai criteri tabellari previsti senza che sia necessaria la produzione di alcuna fattura (che, fatalmente, verrebbe comunque contestata perché, si sa, la fattura non è sufficiente mezzo di prova): pragmaticamente il Tribunale dà peso alla concreta e necessaria attività svolta.

§ 4. Gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.

Le due questioni sin ora trattate – clausola peritale arbitrale e spese legali stragiudiziali – non sono nuove.

Quella che appare essere davvero degna di nota è la pronuncia in tema di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. ai sensi del quale “*se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*”¹⁷.

Dalla lettera della norma pare desumersi che debba trovare applicazione solo nelle ipotesi in cui il diritto fatto valere tragga origine da un rapporto contrattuale e sono quindi escluse le obbligazioni derivanti da fatto illecito, salvo che il relativo diritto di credito non sia stato concordato mediante un contratto di transazione.

I precedenti in materia sono presso che inesistenti, se non per una pronuncia del Tribunale di Firenze che in data 31.01.2017 ha stabilito che sia sufficiente, al momento della domanda, richiedere genericamente gli interessi legali su di una somma di denaro per poter consentire l'applicazione **d'ufficio**, in sentenza, del tasso di interesse maggiorato di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. In altre parole, anche se chi agisce non ha espressamente chiesto gli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., ma solo gli interessi al tasso legale, potrà vedersi riconosciuti quelli della riforma del 2014, purché la causa sia iniziata dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014 (dunque dopo l'11.12.2014).

¹⁷ Questo comma è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del menzionato D.L. 12 settembre 2014, n. 132 tali disposizioni producono effetti sui procedimenti che vengono avviati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Il tasso previsto per gli interessi moratori dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è, del resto, un tasso d'interesse legale a tutti gli effetti.

Il giudice, quindi, che lo applichi d'ufficio su richiesta generica del creditore non incorre nel vizio di ultra-petizione, non facendo altro che qualificare giuridicamente (e correttamente) la domanda.

Pertanto, la liquidazione degli interessi operata dal Tribunale di Torino è stata duplice: interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT – FOI con decorrenza dalla messa in mora sino alla proposizione della domanda (notifica dell'atto di citazione o deposito del ricorso introduttivo) e dal giorno successivo alla proposizione della domanda con “*gli interessi al c.d. tasso maggiorato ex art. 1284, IV comma, c.c. sino al saldo effettivo*” .

Torino, 17 aprile 2019

Avv. Roberto Bottero